CAMERA DEI DEPUTATI N. **4527**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FANTINATI, MASSIMILIANO BERNINI, SPADONI, CARIELLO, LUPO, GRANDE, ZOLEZZI, COLONNESE, DE ROSA, FICO, CASTELLI, MARZANA, CECCONI, DIENI, COZZOLINO, SPESSOTTO, CARINELLI, DE LORENZIS, TOFALO, DALL'OSSO, COMINARDI

Modifica all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la concessione dell'esercizio delle attività di gestione e recupero dell'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea. Istituzione del Fondo per gli investimenti strategici sul turismo

Presentata il 5 giugno 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo *shopping* degli stranieri in Italia è sicuramente un elemento di grande rilievo, in quanto reca beneficio alla nostra industria produttiva e al nostro commercio. La parte soggetta al *tax free* cioè al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è solo una parte del totale e, stando agli ultimi dati disponibili, riguarda acquisti per oltre 6 miliardi di euro nel 2013, pari al 16 per cento del totale dei circa 40 miliardi di euro spesi dai turisti con il *tax free* in tutta Europa. Siamo al terzo posto in Europa, dopo la Francia, testa a testa con la Gran Bretagna. Il *tax free shopping* è previsto da una direttiva dell'Unione europea e recepito nei singoli Stati dalle normative nazionali. In Italia è regolamentato dall'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che, sintetizzando, prevede lo sgravio o il rimborso dell'IVA per gli acquisti, di valore superiore a circa 155 euro, effettuati da non residenti nell'Unione europea ed esportati, a condizione che il cliente straniero faccia timbrare il modulo o la fattura, emesso dal negozio, alla dogana, in uscita dall'Unione europea, e lo restituisca entro tre mesi. Lo sgravio

immediato sarebbe il modo più intelligente per mantenere il potere di spesa dei turisti direttamente negli esercizi commerciali (se si fa subito lo sconto dell'IVA, probabilmente il turista spende di più), ma è poco usato per vari motivi, compreso l'interesse degli operatori di servizio che preferiscono il rimborso in quanto consente margini aggiuntivi di guadagno. In ogni caso, il negoziante, nel momento in cui rientra in possesso del modulo o della fattura timbrato dalla dogana per i viaggiatori, ha diritto a stornare il versamento dell'IVA sull'operazione dal versamento erariale e la versa all'operatore che ha incaricato. Quindi, la grande maggioranza delle oltre 7 milioni di transazioni *tax free* all'anno avviene tramite rimborso. L'intermediario finanziario che ha l'80 per cento del mercato in Italia fa capo a un gruppo nato in Scandinavia, con sede in Svizzera. Il secondo operatore a livello internazionale (attivo cioè in numerosi altri Paesi) è irlandese e copre circa il 12 per cento del mercato italiano. Esistono, poi, un paio di operatori locali, che hanno una parte minore del mercato, pur tuttavia con utili di tutto rispetto.

Nel regime attuale l'IVA prevalente sui beni acquistati dai turisti è del 22 per cento. I prezzi nei negozi sono comprensivi dell'IVA. Quando si scorpora l'IVA al 22 per cento da un prezzo già tassato la parte del prezzo corrispondente all'IVA non è più il 22 per cento, ma il 18,04 per cento del prezzo in negozio. Se, però, si osserva la dicitura « rimborso *tax free* » o « *refund amount* » riportata sui moduli o sulla fattura per il *tax free*, si scopre che lo stesso rimborso è il 12-13 per cento, raramente il 14 per cento, del prezzo in negozio. Ne consegue che lo *spread* tra IVA e rimborso effettivo al turista è di circa 5 punti percentuali. Se, dunque, il mercato del *tax free shopping* in Italia vale 6 miliardi di euro, il « tesoretto » che rimane in mano agli operatori *tax free* è di circa 300 milioni di euro. In altre parole, lo Stato rinuncia a incassare 1 miliardo di IVA all'anno affinché sia restituita ai turisti, ma i rimborsi effettivi ai turisti non superano i 700 milioni di euro. Lo Stato non si pone il problema perché, fatta la legge, raramente si domanda come questa venga applicata e che conseguenze ne derivino. Per uno Stato alla perenne ricerca di tagli alla spesa e di finanziamenti per la promozione del turismo, della cultura e del lavoro giovanile, questa risorsa potrebbe rappresentare una grande opportunità per il settore. La presente proposta di legge intende regolare l'attività dei contratti di intermediazione finanziaria del *tax free shopping* affinché non vengano perse le risorse finanziarie a favore del turismo e migliorare la qualità del servizio per il turista. L'iniziativa si compone di due soli articoli. L'articolo 1 prevede che l'attività di gestione e recupero dell'IVA, di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tramite società di intermediazione finanziaria, è affidata in concessione a un soggetto scelto mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie, nel rispetto dei princìpi e delle regole europei e nazionali. La durata della concessione è di tre anni, non rinnovabili; il concessionario corrisponde all'erario un canone annuo pari al 10 per cento dell'IVA incassata; l'importo relativo al recupero dell'imposta, corrisposta direttamente dal concessionario non può essere inferiore all'80 per cento dell'importo dell'IVA relativa alla cessione, escludendo qualsiasi onere o commissione. L'articolo 2 dispone che le maggiori entrate derivanti dalle misure dell'articolo 1 sono destinate all'istituzione del Fondo per gli investimenti strategici sul turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Concessione del servizio delle attività di gestione e recupero dell'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis*. Nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'attività di gestione e recupero dell'imposta tramite società di intermediazione finanziaria è affidata mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie, nel rispetto dei princìpi e delle regole europei e nazionali, a una qualificata impresa con pregressa esperienza nel settore in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:

a) la durata della concessione è di tre anni, non rinnovabili;

b) il concessionario corrisponde all'erario un canone annuo pari al 10 per cento dell'imposta incassata;

c) l'importo relativo al recupero dell'imposta, corrisposta direttamente dal concessionario, non può essere inferiore all'80 per cento dell'importo della stessa imposta relativa alla cessione, escludendo qualsiasi onere o commissione.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti ulte-

riori criteri e modalità per l'attuazione di quanto disposto dal comma 2-*bis* ».

ART. 2.

(Istituzione del Fondo per gli investimenti strategici sul turismo).

1. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 sono destinate all'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per gli investimenti strategici sul turismo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti i criteri e le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al comma 1.